




COMUNE DI VALGUARNERA



IL SINDACO
Sebastiano Leanza

IL DIVIETO DI FUMO
(Allegato n.3 del D.V.R. del 23/03/2013)

A cura del S.P.P.

DIVIETO DI FUMO

Nella Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, si riporta al punto 2 "[...] Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici ma anche in quelli privati che siano aperti al pubblico o agli utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti, in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo."

L'esposizione passiva a fumo derivante dalla combustione del tabacco è un fattore di rischio cancerogeno accertato e si considera fattore di rischio lavorativo qualora sia presente nei luoghi di lavoro.

Da ciò deriva l'obbligo per datore di lavoro, dirigenti e preposti, di attuare tutti gli interventi preventivi previsti dalla normativa vigente: effettuazione della valutazione del rischio da fumo passivo (art. 28 comma 1 e art. 223 del D.Lgs. 81/2008) quale agente cancerogeno, e adozione di misure generali di prevenzione primaria finalizzate all'eliminazione del rischio.

Alla luce della normativa e della giurisprudenza, nei luoghi di lavoro in cui vi siano presenti lavoratori è fatto divieto di fumo. Inoltre, negli eventuali locali riservati ai fumatori (presenti ad es. nei: bar, ristoranti, sale di intrattenimento, bingo, altro..) non possono essere svolte attività lavorative da personale dipendente, anche se saltuarie.

Al punto 4 della Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 si riporta che per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui formalmente delegato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali e agli agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In particolare, per quanto riguarda i locali privati, ai soggetti responsabili della struttura o alla persona incaricata ricadono gli obblighi di:

- 1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- 2) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori ai pubblici ufficiali e agli agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

E' loro cura inoltre esporre nei locali in cui vige il divieto cartelli di divieto di fumo in maniera visibile.

Sul cartello indicante il divieto di fumo ci deve essere la scritta "VIETATO FUMARE", integrata

dalle seguenti indicazioni:

- a) norma che impone il divieto (Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51);
- b) sanzioni applicabili;
- c) soggetto/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo;
- d) autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.

La sanzione, stabilita dalla Legge 3/2003, per il mancato rispetto del divieto di fumo è di carattere amministrativo. Oltre a tale sanzione, al lavoratore che trasgredisce il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Divieti e sanzioni

La normativa vigente sul divieto di fumo prima del 2003 riguardava solo alcuni luoghi pubblici (sale corse, cinema, ospedali, scuole,..) e tutelava solo i lavoratori impiegati in particolari attività per le quali il fumare sarebbe stato pericoloso (lavoro in sotterraneo, cassoni ad aria compressa, cave e miniere, esposizione ad agenti biologici, chimici pericolosi e cancerogeni).

La svolta decisiva si è avuta con la **Legge 16 gennaio 2003 n.3 (art. 51)**, "Tutela della salute dei non fumatori" ⁽¹⁾ entrata in vigore nel 2005 con la quale il divieto di fumo è stato esteso a tutti i locali chiusi, con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e quelli privati non aperti ad utenti e al pubblico.

Per vigilare sul rispetto del divieto devono essere nominati degli addetti autorizzati ad elevare multe.

Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità, assicurare l'ordine all'interno dei locali dove vige il divieto, nonché i conduttori dei locali pubblici, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, i cartelli elaborati ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493 ⁽²⁾ e del D.P.C.M. 23 dicembre 2003 ⁽³⁾.

Si ribadisce che i **cartelli**, devono essere adeguatamente visibili e ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni. Nelle strutture con più locali, oltre al cartello, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».

Nell'**Accordo 16 dicembre 2004** ⁽⁴⁾ si raccomanda ai datori di lavoro nei luoghi di lavoro pubblici e privati, di fornire anche una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.

Oltre alle sanzioni di carattere generale, per l'inosservanza del divieto di fumo nei luoghi di lavoro, altre sanzioni sono previste per i lavoratori, datori-di lavoro, dirigenti e preposti come da D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

Sanzioni per il datore di lavoro e dirigenti

Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi può essere contestata la violazione:

- dell'art. 223 c.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi)
- e/o dell'art. 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni)
- e 235 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio);

Al datore di lavoro che consenta ai lavoratori di fumare (e che, quindi, non garantisca la salubrità dell'aria dei locali di lavoro) può anche essere contestata la violazione dell'art. 64 c. 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

Al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione dell'art. 163 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Al datore di lavoro o al dirigente che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 18, c.1, lett. f del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Al datore di lavoro o al dirigente che non abbia provveduto i locali ove vi sia esposizione ad agenti cancerogeni di segnali riportanti il divieto di fumo o che non abbia previsto il divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell'art. 237 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sanzioni per i preposti

Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 19, c.1, lett. a del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Al preposto che non abbia vigilato sul rispetto del divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell'art. 237 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sanzioni per i lavoratori

Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 20, c.2, lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Riportiamo di seguito la regolamentazione dell'applicazione del divieto di fumo e del pagamento delle sanzioni.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO

Il divieto di fumo trova applicazione in tutti i locali chiusi, pubblici e privati, escluso le residenze private ed i locali idonei per i fumatori. Questo vale, tra gli altri, per: scuole, ospedali, uffici della Pubblica Amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di Enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotrannviarie e portuali-marittime, biblioteche, sale di lettura, musei, pinacoteche, bar, ristoranti, circoli privati, discoteche, palestre, sale corse, sale gioco, sale video game, sale Bingo, i cinema multisala, i teatri. Il divieto di fumare si applica anche negli studi professionali e negli uffici aperti unicamente ad utenza interna, come, tipicamente, alcuni uffici bancari o l'ufficio di ragioneria di un'azienda.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
3. Accordo del 16 dicembre 2004 tra Ministro della salute, ministro della giustizia e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori
4. Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) commi 189,190 e 191

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

Informazioni sulla corretta applicazione della normativa per la tutela della salute dei non fumatori possono essere reperite attraverso il sito internet del Ministero della Salute.

COME FAR APPLICARE IL DIVIETO

Negli uffici e strutture private (aziende, ristoranti, bar...):

Ci si può rivolgere all'addetto alla vigilanza (il cui nome deve essere indicato sul cartello di divieto) e chiedere il suo intervento. In caso di mancato intervento, di assenza della persona di riferimento si può chiedere l'intervento della polizia amministrativa locale (es. Vigili urbani) o di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (es. polizia,

carabinieri, guardia di finanza, funzionario dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL) o delle guardie giurate della struttura adibite all'incarico.

Le guardie giurate possono essere incaricate della vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione al divieto di fumo se ciò è previsto dal contratto di lavoro stipulato.

Nelle strutture pubbliche:

Nell'ambito delle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche, i dirigenti preposti individuano con atto formale i soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni.

Qualora non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione. Tuttavia, anche nelle strutture pubbliche le sanzioni possono essere elevate dal personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, oppure da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di propria iniziativa o nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati.

COME SI PAGA LA SANZIONE

Come per le infrazioni al codice della strada, le modalità di pagamento dipendono dall'organo che eleva la sanzione e sono indicate sul verbale di contestazione consegnato e/o notificato al trasgressore.

1 caso: infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della Pubblica Amministrazione ecc.) il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato:

- a. In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo I31 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
- b. Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
- c. Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

2 caso: la sanzione viene elevata da vigili urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria o altri organi non statali sul territorio della Regione.

Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato utilizzando

un Bollettino di conto corrente postale intestato in modo diverso a seconda della Regione.

AMMONTARE DELLA
SANZIONE

Per effetto della nuova legge finanziaria nazionale (legge 311/2004) **la sanzione amministrativa è stata elevata da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275,00**. La suddetta sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna incinta, di lattanti o di bambini fino a 12 anni.

I soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto, che non ottemperino ai loro doveri, sono soggetti al pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti (n.d.r)

PRESENTAZIONE DI
EVENTUALE RICORSO

I destinatari di un verbale di contestazione di violazione delle nuove normative antifumo possono presentare ricorso avverso tale provvedimento, inviando una propria memoria difensiva all'autorità competente che varia a seconda dei seguenti casi:

1 caso: infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della Pubblica Amministrazione ecc.).

L'eventuale ricorso dei trasgressori va inoltrato al **Prefetto**, quale organo competente.

2 caso: la sanzione viene elevata da vigili urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria o altri organi non statali sul territorio della Regione.

L'eventuale ricorso dei trasgressori vanno inoltrati al **Sindaco del Comune** nel cui territorio sono connesse le violazioni.

Riferimenti

1. Legge 16 Gennaio 2003 n. 3. Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori) (GU n. 15 del 20 gennaio 2003 - Supplemento Ordinario).
2. Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. GU n. 223 del 23 Settembre 1996 - Supplemento Ordinario)
3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003: Attuazione dell'art. 51, comma 2 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori. (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2003).
4. Accordo 16 dicembre 2004: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (G.U. n. 303 del 28 Dicembre 2004).
5. Decreto Legislativo 81/2008.

I diritti del fumatore passivo

La tutela della salute

Fumare implica l'immissione di sostanze inquinanti nell'aria. Fumare in un ambiente chiuso frequentato da altre persone per motivi di lavoro (o per differenti ragioni), poi, significa non solo recare fastidio (per esempio irritazione alle mucose nasali e agli occhi, cattivo odore, nausea ecc.), ma anche nuocere alla salute altrui.

Tutti, fumatori e non fumatori, devono essere consapevoli che la nostra Costituzione, art. 32, tutela la salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". Data l'indiscussa pericolosità del fumo passivo, è legittimo esigere il rispetto delle norme esistenti in attesa dell'emanazione di più efficaci e ampie disposizioni. Lo Stato ha il dovere di adottare gli opportuni provvedimenti giuridici, capaci di modificare comportamenti ormai consolidati al fine di garantire una tutela della salute non solo protettiva, ma anche preventiva. Non si deve dimenticare che la salute costituisce un bene primario, facile da ledere, ma quasi impossibile da risarcire a livello monetario. Solo se verranno stabilite adeguate restrizioni alla libertà di fumare e verrà garantita l'effettività delle stesse, lo Stato potrà essere esonerato da ogni responsabilità per i danni provocati dal fumo (pur rimanendo irrisolta la delicata questione del monopolio pubblico dei tabacchi).

La normativa vigente

Attualmente nell'ordinamento giuridico italiano non sussiste un'apposita disposizione di legge sulla quale fondare una richiesta di risarcimento per i danni causati dall'inalazione involontaria di fumo altrui. Tuttavia, come i giudici hanno più volte ribadito, il soggetto leso può intentare un'azione giudiziaria sulla base dell'articolo 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito), per lesione del diritto soggettivo alla salute sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione. Le norme vigenti relative al fumo passivo possono dividersi in due gruppi:

- quelle, più generiche, che pongono un divieto di fumare in determinati luoghi e mezzi di trasporto pubblici (che, per la verità, sono piuttosto incomplete e disattese), ossia la legge 11 novembre 1975 n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblici), il decreto ministeriale 18 maggio 1976 (Disposizioni in merito agli impianti di condizionamento o ventilazione previsti dalla legge 584/1976), l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980 n. 753, inerente al divieto di fumare nei vagoni ferroviari e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 (Divieto di fumo in determinati locali nella pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici);
- quelle, più specifiche, concernenti la tutela dei lavoratori. Il datore di lavoro ha, infatti, l'obbligo di proteggere la salute dei lavoratori. Le norme cui si potrebbe fare riferimento sono ovviamente anche quelle contenute nel D.Lgs.81/08